



**UNITÀ DI PROCESSO
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Repertorio n. 401/2017
Prot. n. 79162 in data 26/05/2017

IL RETTORE

Visto il Decreto rettorale, 7 aprile 2016, n. 307 – prot. 50887, regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Attesa la necessità di provvedere all'adozione delle modifiche del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro al fine di renderlo contemporaneo ed in simbiosi con la vigente organizzazione;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta in data 10/04/2017;

Considerato il parere favorevole reso al testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta in data 12/04/2017;

Vista la delibera di approvazione del testo del regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro da parte del Consiglio di amministrazione nella seduta del 28/04/2017.

DECRETA

E' emanato il seguente "Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.
Firenze,

Il Rettore
Prof. Luigi Dei



Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile n. 81 e modificazioni seguenti modifiche e/o integrazioni, nell'ambito dell'Università degli Studi di Firenze si intendono per:
 - a. *Datore di Lavoro*: il Direttore Generale, in considerazione dei poteri gestionali di cui all'art.16 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 19 dello Statuto dell'Università di Firenze;
 - b. *Dirigente (ai fini della sicurezza)*: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto:
 1. i Direttori di Dipartimento;
 2. i Dirigenti Amministrativi delle Aree Dirigenziali;
 3. i Direttori dei Centri di Ricerca di cui dell'art. 34 dello Statuto e i Centri Interuniversitari di cui all'art. 35 dello Statuto;
 4. i Dirigenti dei centri di servizio di cui all'art. 36 dello Statuto;
 5. i Direttori di Biblioteca;
 6. i Responsabili delle Sezioni Museali;
 7. i Presidenti delle Scuole;
 - c. *Preposto*: il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze;
 - d. *Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca*: il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
 - e. *Lavoratore*: è individuato come tale, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i ricercatori in visita ed i soggetti ad essi equiparati, nonché gli studenti dei corsi universitari compresi i dottorandi e gli specializzandi quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici individuati nel documento di valutazione;
 - f. *Strutture organizzative*: strutture che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, sono considerate come Centri di primo o di secondo livello. Esse sono:
 1. i Dipartimenti;
 2. l'Unità Amministrativa centrale e le Aree Dirigenziali;
 3. i Centri di cui agli artt. 34, 35, 36 dello Statuto;
 4. le Biblioteche costituite ai sensi del Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi;
 5. il Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino;
 6. il Museo di Storia Naturale;
 7. Le Scuole



- g. *Laboratori*: Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede;
- h. *Luoghi di lavoro*: tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, all'interno delle strutture organizzative, nonché in ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al Lavoratore nell'esercizio abituale e continuativo delle proprie mansioni. Essi sono, ad esempio e a titolo non esaustivo; gli uffici, gli studi, le aule, i laboratori, le biblioteche, le sale di esposizione museale, gli stabulari. Sono altresì considerati luoghi di lavoro, assimilati ai laboratori, gli ambienti dove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, quali ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, agricole e forestali, cantieri temporanei o mobili anche in gestione diretta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 2

Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Firenze è individuato nella figura del Direttore Generale. Nell'esercizio delle funzioni di prevenzione ad esso attribuite per legge, il Direttore Generale, in particolare:
 - a. valuta, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - b. elabora, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti di cui alla lettera precedente, e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
 - c. convoca, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
 - d. nomina, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al successivo art. 8;
 - e. nomina il Medico Competente di cui al successivo art. 9;
 - f. provvede alla informazione e formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36, 37 del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché a dare indicazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
 - g. adotta, ove eventualmente necessario in concorso con i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6, ordini di servizio sugli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa impone ai lavoratori, ai preposti, ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca ed ai Dirigenti;
 - h. verifica e valuta che nelle convenzioni e negli atti stipulati dall'Università con enti ed istituzioni esterne per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza del personale impegnato;
 - i. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni;
 - j. provvede, con apposito provvedimento, nel caso due o più strutture anche esterne all'Ateneo necessitino di locali o attrezzature a comune, affinché siano individuati, di intesa tra le stesse, i soggetti cui competono gli obblighi di garantire la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.



- k. Vigila in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- l. Designa, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di far parte delle squadre di emergenza.

Articolo 3

Delega di funzioni

1. Fatta eccezione delle funzioni che la normativa vigente gli attribuisce in via esclusiva, il Datore di Lavoro, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni.
2. La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto, adeguatamente motivato e deve essere comunicata per conoscenza ai rappresentati per la sicurezza.
3. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui al comma 2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Articolo 4

Obblighi e attribuzioni del Dirigente

1. Il Dirigente, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.
2. Al Dirigente, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta in particolare:
 - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
 - b. concorrere assieme al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Responsabile dell'Attività, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
 - c. curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
 - d. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
 - e. adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
 - f. dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
 - g. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
 - h. dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;
 - l. collaborare all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di



- tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
- j. individuare, previa adeguata valutazione, in presenza di qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno dei consueti luoghi di lavoro che non sia riconducibile a lavorazioni previste nel documento di valutazione dei rischi, misure alternative e/o compensative in modo da poter sempre garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza equivalenti;
 - k. individuare e, se delegato dal Datore di Lavoro, designare, alla fine del percorso formativo di cui all'art. 11 c. 2 del presente Regolamento i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso, tenuto conto delle esigenze numeriche espresse dal Servizio Prevenzione e Protezione
 - l. inviare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

Articolo 5

Obblighi ed attribuzioni dei Preposto

1. Al Preposto, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - a. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute;
 - b. esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - c. segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
 - d. verificare affinché soltanto i lavoratori, che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico.

In caso di assenza di nomina specifica, da parte dei Dirigenti, della figura del Preposto, resta fermo quanto disposto dall'art. 299 del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 6

Obblighi ed attribuzioni del Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca

1. Il Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i docenti ed i ricercatori afferenti alla sua struttura organizzativa, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Il Responsabile dell'Attività didattica o di ricerca di cui al comma precedente collabora con il Dirigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:
 - a. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
 - b. concorre assieme al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione ed al Dirigente, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
 - c. cura l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;
 - d. si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, compresa l'installazione di nuove apparecchiature, l'introduzione di nuove sostanze



- pericolose e l'avvio di nuove linee di ricerca, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- e. adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;
 - f. dà disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro, al Dirigente ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;
 - g. frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
 - h. collabora all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;
 - i. garantisce, per quanto di competenza, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e si accerta, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e sulle misure di prevenzione;
 - j. elabora, per quanto necessario ai fini di una migliore attività di prevenzione, specifiche procedure e protocolli operativi, nonché regolamenti interni del laboratorio di cui è responsabile, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro, dandone informazione a tutti i soggetti operanti all'interno dell'unità operativa stessa. In particolare queste procedure saranno obbligatorie in caso di lavorazioni esterne in luoghi diversi da quelli abituali di lavoro.

Articolo 7

Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori, così come individuati dall'art. 1, lettera d) del presente Regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti, dai Preposti e dai Responsabili delle Attività didattiche o di ricerca.
2. Qualora i lavoratori dell'Università di Firenze siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.
3. È fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di informazione e formazione predisposti dall'Ateneo.
4. È fatto obbligo ai lavoratori di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nelle disposizioni di legge del D.lgs. 81/08 o comunque disposti dal Medico Competente.
5. È fatto obbligo alle lavoratrici in stato di gravidanza di informare del proprio stato, non appena accertato, il Dirigente della struttura di appartenenza.

Articolo 8

Servizio di Prevenzione e Protezione

1. In ottemperanza all'art. 31 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed al fine di assicurare l'ottimale e



coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito in Ateneo il Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Il Responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

3. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di strutture organizzative, come individuate dall'art. 1 del presente Regolamento.

Al fine di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione, soprattutto per strutture decentrate e complesse il Datore di Lavoro può costituire più di un Servizio Prevenzione e nominare più di un Responsabile

4. Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.

5. Nel caso di assenza di particolari conoscenze professionali necessarie all'elaborazione dei documenti di valutazione del rischio, il Servizio Prevenzione e Protezione, per integrare l'azione di prevenzione, può ricorrere a competenze esterne.

Articolo 9

Medico competente

1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente.

2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

3. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più strutture organizzative, il Datore di Lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.

4. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di Lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.

Articolo 10

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 11

Formazione e informazione

1. L'Università degli Studi di Firenze provvede a fornire a tutti i lavoratori, ivi compresi gli studenti che si qualificano come tali ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera e) del presente regolamento, ai Dirigenti, ai Preposti e ai Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca, così come definiti dall'art. 1 del presente Regolamento, un'adeguata informazione e formazione riguardo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro con le modalità previste dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i.

2. L'Università degli Studi di Firenze provvede alla formazione, secondo la normativa specifica vigente, dei membri delle squadre di primo soccorso e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza. Tale formazione deve essere aggiornata con cadenza triennale.

Articolo 12

Squadre di emergenza e di primo soccorso

1. In ogni edificio dell'Ateneo in cui siano presenti attività e personale sono costituite una squadra di



lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza (squadra di emergenza) ed una squadra di primo soccorso tenendo conto delle esigenze numeriche definite dal Servizio Prevenzione e Protezione.

2. Di norma i membri delle due squadre coincidono.

3. I membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dal Dirigente della struttura che insiste nell'edificio. Se nell'edificio insistono più strutture organizzative, i membri delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono individuati dai Dirigenti delle medesime, di norma in numero proporzionale alla consistenza numerica in termini di personale di ognuna di esse e vanno a costituire un'unica squadra di edificio.

4. Una volta seguiti i corsi di cui all'art. 12 comma 2, i membri delle squadre di emergenza e primo soccorso vengono designati con atto scritto dal Datore di Lavoro o, in caso di Delega, dal Dirigente Delegato.

5. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

6. Le squadre di emergenza e di primo soccorso individuano al loro interno un coordinatore, che si prende cura di tenere in efficienza i DPI e gli altri strumenti necessari allo svolgimento del compito e di riunirle ai sensi del comma 7 del presente articolo.

7. Le squadre di emergenza e di primo soccorso si riuniscono con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare le procedure e le azioni da mettere in campo ai fini di mantenere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

Articolo 13

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Firenze presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso l'università degli Studi di Firenze, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'università degli Studi di Firenze attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

2. Sarà cura della struttura che stipula la convenzione inviarne preventivamente copia al Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera h).

Articolo 14

Norme di chiusura e Sanzioni

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni ed a tutte le altre norme eventualmente applicabili.

2. Il presente Regolamento abroga tutti i regolamenti precedentemente vigenti in materia.

3. I lavoratori che a seguito di convocazione alla sorveglianza sanitaria o alla formazione obbligatoria, non adempiranno al relativo obbligo, saranno soggetti a richiamo verbale da parte del dirigente ai fini della sicurezza. In caso di reiterato inadempimento dell'obbligo potrà essere disposta nota di richiamo formale da parte del datore di lavoro e in caso di ulteriore recidiva Decreto Rettorale di interdizione dai luoghi di lavoro che comportano rischi oggetto della sorveglianza sanitaria e/o della formazione.